



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa Istituzionale per la realizzazione del "Patto per la sicurezza" ai sensi dell'art. 1, comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rep Atti n. 82/ev del 26 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta, del 26 settembre 2007

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 625, che ha previsto che per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma di edifici scolastici, si provveda alla stipulazione di un accordo, denominato "Patto per la sicurezza", tra il Ministero della pubblica istruzione, ciascuna Regione e gli Enti locali;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 e in particolare l'art. 8, comma 6;

VISTO lo schema di Intesa Istituzionale finalizzata alla realizzazione del "Patto per la sicurezza" pervenuto dal Ministro della pubblica istruzione il 5 luglio 2007 e trasmesso con nota del 6 luglio 2007 (prot. n. 3522/07/3.4.3);

VISTI gli esiti della riunione tecnica dell' 11 luglio 2007, nel corso della quale le Regioni hanno rilevato alcune criticità, accolte dal Ministero, sullo schema di Intesa;

VISTO il nuovo schema di intesa pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 27 luglio 2007 e trasmesso in pari data (prot. 3962/07/3.4.3) che apporta modifiche formali alla premessa e all'art. 7 e ulteriori modifiche al contenuto dell'art. 1;

CONSIDERATO il punto è stato iscritto all'o.d.g. della Conferenza Unificata dell'1 agosto 2007, senza essere trattato;

VISTI gli esiti della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007, nel corso della quale lo schema di Intesa Istituzionale in oggetto è stato rinviato in attesa di poter acquisire dal Ministero proponente una migliore e più chiara formulazione degli articoli 2, 3 e 4, così come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'ANCI;

VISTO il nuovo testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 25 settembre 2007 e trasmesso in pari data (prot. n. 4842/07/3.4.3), che apporta modifiche agli articoli 2,3 e 4, secondo le richieste formulate nella Seduta del 20 settembre 2007;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell' intesa;

SANCISCE INTESA

sullo schema di Intesa Istituzionale per la realizzazione del "Patto per la sicurezza" ai sensi dell'art. 1, comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Ufficio VIII

INTESA ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PATTO PER LA SICUREZZA”

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il D.L.vo 19 settembre 1994, 626 e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla precitata Legge Costituzionale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l’articolo 1, comma 625;

VISTO il D.M. 16 luglio 2007, adottato ai sensi dell’articolo 4 della citata legge 23/1996, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni come reso nella seduta del 12 luglio 2007, ha ripartito i finanziamenti per l’attivazione di opere di edilizia scolastica nel triennio 2007/2009;

CONSIDERATA la necessità di pervenire, in uno con le altre Componenti Istituzionali interessate, alle prioritarie finalità del raggiungimento dell’obiettivo primario dell’innalzamento del livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche pubbliche e del miglioramento della qualità e della fruibilità degli ambienti e delle strutture nelle quali è prestato il relativo servizio;

RITENUTO, pertanto, di massimizzare gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli immobili adibiti all’uso scolastico, di accelerarne il completamento e di favorire un ancor più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni istituzionalmente competenti, nonché di promuovere, per il perseguimento delle prefate finalità, il



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Ufficio VIII

reperimento di ogni possibile soluzione, anche con la predisposizione di appositi accordi tra Ministeri, Regioni, Autonomie locali ed altri Enti od Organismi comunque interessati e di ulteriori iniziative, aggiuntive ed anche di carattere alternativo alle ordinarie modalità finanziarie, operative e gestionali;

formula la seguente

INTESA ISTITUZIONALE

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in epigrafe, il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sottoscrivono la presente Intesa, diretta alla definizione del "Patto per la sicurezza", con la quale sono convenute modalità, procedure e termini per la realizzazione delle finalità indicate nelle premesse, che ne costituiscono parte integrante e linnee di indirizzo per l'adozione di iniziative dirette a favorire il più idoneo esercizio del diritto allo studio in ambienti idonei e sicuri e consentire, altresì, le medesime opportunità di godimento e di agevole fruibilità degli stessi, anche ai fini educativi che la qualità delle strutture scolastiche riveste nei confronti della relativa utenza.

Articolo 2

A fronte dell'autorizzazione alla spesa di 50 milioni di euro nel 2007 e di 100 milioni in ciascuno degli anni 2008 e 2009, a gravare sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione dei piani d'edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è attivato un piano triennale, predisposto da ciascuna Regione sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali ed articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, con sviluppo di un volume d'investimenti - a seguito di adeguate compartecipazioni finanziarie da parte del Ministero della P.I., delle Regioni e Province Autonome ed Enti locali - non inferiore a 750 milioni di euro.

Articolo 3

Al fine di massimizzare gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici di competenza di Comuni e Province, favorendone la tempestiva conclusione, il 50% degli importi previsti per ogni singola annualità - come espressamente disposto dall'articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - è puntualmente utilizzato per le precitate finalità e, nell'ambito di tale quota, ciascun intervento programmato è



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Ufficio VIII

compartecipato in parti eguali con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente e con l'Ente locale direttamente interessato, così da sviluppare un volume di investimenti complessivo non inferiore a 375 milioni di euro destinati agli interventi predetti.

Articolo 4

Per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, costituente esigenza preminente ed indifferibile per i sottoscrittori della presente Intesa ed a fronte delle particolari carenze al riguardo, anche il residuo 50% dei finanziamenti di cui al precedente articolo 2, può essere - in ragione delle situazioni e contingenze insistenti in ciascuna realtà territoriale, opportunamente valutate dalle competenti Regioni e Province Autonome - prioritariamente destinato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma delle scuole. Esso è, comunque, compartecipato dalla Regione e/o dall'Ente locale interessato, anche con quote e modalità diverse da quelle indicate dal precedente articolo 3 e con eventuali ulteriori risorse, restando in ogni caso a carico del Ministero della Pubblica Istruzione solo un terzo del costo complessivo dell'opera.

Articolo 5

Qualora le attività per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici dei rispettivi territori siano state integralmente realizzate e, pertanto, le competenti Regioni e Province Autonome interessate non ritengano necessari ulteriori interventi in materia, la quota di finanziamento indicata nel precedente articolo 4 potrà essere utilizzata anche per le altre finalità previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Articolo 6

Nelle more del completamento, da parte delle competenti Amministrazioni, delle attività dirette alla definizione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica prevista dall'articolo 7 della legge 23/96 indicata in epigrafe - al fine di avviare con la necessaria tempestività le relative attività e non penalizzare l'utenza scolastica coinvolta, scongiurando, altresì, la possibilità di ulteriori squilibri sul territorio - i finanziamenti relativi al triennio 2007/2009 sono ripartiti tra tutte le Regioni e Province Autonome utilizzando i medesimi criteri, procedure e basi di calcolo come convenuti ai fini dell'ultimo, precedente riparto attivato ai sensi della normativa di riferimento.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Ufficio VIII

Articolo 7

La ripartizione delle risorse relative all'intero triennio 2007/2009 ed alla prima annualità 2007 è disposta col D.M. 16 luglio 2007 richiamato in premessa, adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e sulla base dei principi e dei criteri informativi della presente Intesa, a cui seguirà il correlato impegno delle risorse relative alla citata annualità 2007 a favore delle Regioni e Province Autonome che, successivamente, ne cureranno la concreta erogazione agli Enti locali ammessi al beneficio. Nel corso delle attività di verifica di cui al successivo articolo 8 della presente Intesa, gli importi inizialmente indicati nel citato Decreto potranno essere oggetto di opportuna rimodulazione in ragione dell'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti ed, in particolare, dell'utilizzo degli stessi per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma delle strutture scolastiche e della prevista compartecipazione finanziaria.

Articolo 8

Le Regioni e le Province Autonome, sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali e privilegiando, ove possibile, quelle afferenti alle opere più prontamente cantierabili, approveranno ed inoltreranno al Ministero della Pubblica Istruzione, nei termini e con le modalità contemplate dall'articolo 4 della legge 23/1996, il Piano generale triennale e quello annuale 2007 predisposti a fronte delle risorse assegnate, attestando formalmente la congruità della spesa e la sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del finanziamento statale, con particolare riguardo all'indicazione delle relative compartecipazioni finanziarie, in ragione delle percentuali e delle quote come rispettivamente contemplate dai precedenti articoli 3 e 4 della presente Intesa.

Articolo 9

Il Ministero della Pubblica Istruzione, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 8 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione alla normativa di riferimento, agli indirizzi in essa contemplati ed a quanto convenuto nella presente Intesa, rilascia, secondo le modalità indicate dalla surrichiamata legge 23/1996, la prevista *Presa d'atto*, producendola in duplice copia. Essa, opportunamente sottoscritta dalla corrispondente Autorità regionale - che riassumerà in sé, come soggetto perfezionatore dei Piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli Enti locali inseriti nei Piani medesimi - costituirà il momento di perfezionamento del Patto per la sicurezza. A tal fine, ciascuna Regione e Provincia Autonoma avrà cura di prevedere nei rispettivi bandi



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

Ufficio VIII

che ciascun Ente locale che intende accedere al beneficio la deleghi formalmente alla citata sottoscrizione.

Articolo 10

Successivamente ogni Regione e Provincia Autonoma procederà alla pubblicazione sui rispettivi BUR dei Piani definiti, per l'avvio da parte degli Enti locali interessati delle attività conseguenziali di competenza nei tempi e con le modalità di legge; provvederà, inoltre, ad erogare concretamente, alle Province ed ai Comuni beneficiari, i finanziamenti di cui al precedente articolo 7 - unitamente alle correlate somme ad esse comunque facenti carico - sulla base dello stato d'avanzamento delle relative attività, ne verificherà l'andamento ricorrendo, ove necessario, alle iniziative sostitutorie previste dal comma 9 dell'articolo 4 della legge 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne darà opportuna comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 11

In applicazione del Patto per la sicurezza di cui al precedente articolo 9, le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, per il completamento, da parte dei competenti Enti locali, delle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici previste sia nei Piani formulati ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23, che in altri piani d'intervento eventualmente predisposti, per le medesime finalità, direttamente dagli Enti locali con risorse proprie, regionali o comunque diverse da quelle indicate nella presente Intesa, fermo restando che la mancata ultimazione delle opere programmate nel termine indicato nei singoli piani di riferimento comporterà, per l'Ente inadempiente, la decadenza dalla proroga.

Roma, li 26 settembre 2007